

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 22 agosto 2022

In Aosta, il giorno ventidue (22) del mese di agosto dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore otto e quattro minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente Erik LAVEVAZ**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Roberto BARMASSE**

**Luciano CAVERI**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,  
Sig. Massimo BALESTRA \_\_\_\_\_

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **950** OGGETTO :

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI, ASSEGNATI DALLO STATO ALLA REGIONE A FAVORE DEI COMUNI, PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 42 E SEGUENTI, DELLA L. 160/2019, PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2034. PRENOTAZIONE DI SPESA.

Il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, richiama l'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che stabilisce che sono assegnati ai Comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

Richiama, altresì, i commi 42-bis, 42-ter e 42-quater del medesimo articolo 1 della l. 160/2019, introdotti dall'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito, con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che, rispettivamente, stabiliscono che:

- le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, sono confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e sono integrate con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
- agli oneri di cui al comma 42-bis si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1;
- i Comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 42-bis rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.

Evidenzia, infine, che il comma 43 del medesimo articolo 1 della l. 160/2019 prevede che:

- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate;
- con decreto del Ministero dell'interno sono definite le modalità di trasmissione delle istanze per la concessione dei contributi;
- con decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono concessi i contributi.

Precisa che, per dare attuazione a quanto previsto dal citato comma 43, per gli anni dal 2021 al 2026, sono stati adottati appositi decreti.

Rileva, a tale proposito, che:

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle

- infrastrutture e dei trasporti, in data 21 gennaio 2021, sono stati definiti i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze ed in particolare è stato previsto che possano richiedere i contributi i Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, non capoluogo di Provincia, ed i Comuni capoluogo di Provincia o sede di Città metropolitana;
- con il decreto del Ministero dell'interno in data 2 aprile 2021, sono stati definiti le modalità e i termini di presentazione delle istanze, prevedendo un apposito modello che i Comuni interessati devono produrre esclusivamente attraverso le apposite funzioni disponibili nell'area riservata del sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP).

Evidenzia inoltre che, con il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze con il Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 30 dicembre 2021:

- agli articoli 1, 2 e 3, sono stati approvati l'elenco e la graduatoria dei progetti ammissibili, nonché l'elenco dei progetti beneficiari completi del target PNRR di riferimento e del Comune soggetto attuatore, degli importi assegnati per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio;
- all'articolo 4, sono stati stabiliti il termine per l'affidamento dei lavori (fissato al 30 settembre 2023), quello intermedio (fissato al 31 marzo 2024, entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato almeno una percentuale pari al 30% delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato) e il termine finale (fissato al 31 marzo 2026, in linea con il termine di conclusione del PNRR);
- all'articolo 5, è stato previsto che i contributi assegnati siano erogati:
  - per il 30 per cento del finanziamento, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori (comma 1, lettera a));
  - per il 60 per cento sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente (comma 1, lettera b));
  - per il 10 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione (comma 1, lettera c));
- all'articolo 6, sono state definite le modalità di monitoraggio e di rendicontazione;
- all'articolo 7, è stato disposto che i Comuni assegnatari delle risorse, individuati all'articolo 3, sono tenuti alla sottoscrizione di apposito atto di adesione e obbligo di cui all'Allegato n. 4 al medesimo decreto, al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR; all'articolo 2 di tale atto è previsto, in particolare, l'impegno da parte del soggetto attuatore ad aggiudicare i lavori entro il 30 giugno 2023 e a pagare almeno il 30% degli stati di avanzamento lavori entro il 31 dicembre 2024.

Rileva che, successivamente, l'articolo 28 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34:

- al comma 1, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42 della l. 160/2019, ha autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al suddetto decreto 30 dicembre 2021, per una spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l'anno 2025 e 280 milioni di euro per l'anno 2026;
- al comma 2 ha previsto che l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 sia effettuata dal Ministero dell'interno con decreto da adottare, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie - entro il 31 marzo 2022, sulla base del cronoprogramma dichiarato nella domanda presentata dagli enti;

- al comma 3, ha stabilito che gli enti locali beneficiari di cui al comma 2, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 9 del d.p.c.m. 21 gennaio 2021 e di cui agli articoli da 4 a 8 del decreto interministeriale 30 dicembre 2021.

Rileva, a tale proposito, che con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 4 aprile 2022:

- è stata data attuazione a quanto previsto dal citato articolo 28 del d.l. 17/2022;
- sono state ritenute ammissibili, a seguito di apposita verifica, ulteriori proposte progettuali rispetto a quelle previste dal decreto 30 dicembre 2021;
- si è preso atto delle comunicazioni di rinuncia, da parte di alcuni enti, del contributo assegnato con il decreto 30 dicembre 2021;
- è stato perfezionato l'atto di adesione e obbligo, di cui all'Allegato n. 4 del decreto 30 dicembre 2021, e prevista l'informatizzazione della procedura di ricezione di tale atto;
- sono state impartite ulteriori disposizioni per la gestione (tra cui i termini da rispettare per l'esecuzione dei lavori e le modalità di erogazione del contributo), il controllo e la valutazione del contributo.

Evidenzia, in particolare, che con il medesimo decreto 4 aprile 2022:

- agli articoli 1, 2 e 3, sono stati sostituiti l'elenco e la graduatoria dei progetti ammissibili, nonché l'elenco dei progetti beneficiari completi del target PNRR di riferimento e del Comune soggetto attuatore, degli importi assegnati per ciascuna annualità sulla base del cronoprogramma e delle risorse disponibili per ciascun esercizio, approvati con il decreto 30 dicembre 2021;
- all'articolo 4, è stato approvato l'elenco degli ulteriori enti locali risultanti assegnatari del contributo in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 28 del d.l. 17/2022;
- all'articolo 6, sono stati modificati il termine per l'affidamento dei lavori (in precedenza 30 settembre 2023, ora fissato al 30 luglio 2023), quello intermedio (in precedenza 31 marzo 2024, ora fissato al 30 settembre 2024, termine entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato almeno una percentuale pari al 30% delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato) ed è stato mantenuto invariato il termine finale (fissato al 31 marzo 2026, in linea con il termine di conclusione del PNRR);
- all'articolo 7, sono state approvate le seguenti nuove modalità di erogazione del contributo:
  - il 10 per cento del finanziamento a titolo di acconto (comma 1, lettera a));
  - il 20 per cento (in precedenza il 30 per cento) del finanziamento, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori (comma 1, lettera b));
  - il 60 per cento sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente (comma 1, lettera c));
  - il 10 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione (comma 1, lettera d));
- all'articolo 8, sono state aggiornate le modalità di monitoraggio e di rendicontazione;
- all'articolo 9, è stato previsto un nuovo atto di adesione e obbligo, al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR (alla cui compilazione e trasmissione, in via informatizzata, sono obbligati anche i Comuni che in precedenza lo avevano inviato con le modalità indicate nel decreto 30 dicembre 2021); all'articolo 2 di tale atto è previsto, in particolare, l'impegno da parte del soggetto attuatore ad aggiudicare i lavori entro il 30 luglio 2023 (in precedenza 30 giugno 2023), a pagare almeno il 30% degli stati di avanzamento lavori entro il 30 settembre 2024 (in precedenza 31 dicembre 2024) e a terminare i lavori entro il 31 marzo 2026 (termine non modificato).

Rileva che dall'Allegato 3 al suddetto decreto 4 aprile 2022 risulta, altresì, che l'unico ente valdostano beneficiario del contributo, per gli anni dal 2021 al 2026, è il Comune di Aosta, per un importo complessivo di euro 10.832.183.

Sottolinea che l'articolo 7, comma 4, del citato decreto ministeriale prevede che per i Comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano le erogazioni siano disposte per il tramite dei bilanci delle rispettive Regioni e Province autonome.

Evidenzia la necessità di prenotare la spesa corrispondente al trasferimento che la Regione dovrà effettuare al Comune di Aosta, in relazione ai termini stabiliti dall'articolo 6 e in base alle tempistiche delle liquidazioni previste dall'articolo 7 del citato decreto, vale a dire:

- euro 1.100.000 nell'anno 2022 (a titolo di acconto – articolo 7, comma 1, lettera a));
- euro 2.200.000 nell'anno 2023 (a titolo di seconda erogazione, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori – articolo 7, comma 1, lettera b));
- euro 3.250.000 nell'anno 2024 (a titolo di erogazioni sulla base degli stati di avanzamento lavori – articolo 6 e articolo 7, comma 1, lettera c));
- euro 3.250.000 nell'anno 2025 (a titolo di erogazioni sulla base degli stati di avanzamento lavori - articolo 7, comma 1, lettera c));
- euro 1.032.183 nell'anno 2026 (a titolo di saldo, previa trasmissione di certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione - articolo 7, comma 1, lettera d)).

Richiama l'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali) che prevede:

- al comma 1, che ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla Regione;
- al comma 2, che la Regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate degli enti medesimi.

Richiama, altresì, la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) ed in particolare l'articolo 4 che prevede che la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del d.lgs. 431/1989, provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnate agli stessi fini dallo Stato e, eventualmente, dall'Unione europea.

Sottolinea la necessità, in relazione alla particolare tipologia di tali erogazioni e alle caratteristiche dei finanziamenti del PNRR, che prevedono l'obbligo da parte dei soggetti attuatori di rispettare gli obiettivi intermedi e quelli finali, di confermare ai Comuni i contributi in oggetto, per gli anni dal 2021 al 2034, secondo gli importi stabiliti dallo Stato.

Evidenzia che lo Stato ha stabilito che la liquidazione al soggetto attuatore, nel caso di specie il Comune di Aosta, avvenga previo il pagamento degli stati di avanzamento lavori e l'alimentazione del sistema informativo REGIS, appositamente sviluppato per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo del PNRR.

Propone, a tale proposito, tenuto conto del considerevole ammontare dei trasferimenti, di prevedere la possibilità da parte dell'Amministrazione regionale di anticipare a favore del medesimo Comune, a seguito di motivata e documentata richiesta, le somme necessarie in relazione a specifiche esigenze di cassa.

Rileva che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024, nell'anno 2022, ha attribuito alla Struttura enti locali i seguenti capitoli:

- per la parte entrata, il capitolo E0022781 "Contributi agli investimenti a favore dei Comuni per progetti di rigenerazione urbana, a valere sul piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR - missione 5 - componente 2 - investimento 2.1)", nell'ambito del titolo 4 "Entrate in conto capitale", della tipologia 200 "Contributi agli investimenti" e della categoria 100 "Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche";
- per la parte spesa, il capitolo U0026617 "Contributi agli investimenti al comune di Aosta, su fondi assegnati dallo Stato, a valere sul piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per la realizzazione di progetti vari di rigenerazione urbana (missione 5 - componente 2 - investimento 2.1 - CUP C61B21004240001 - C61B21004260001 - C61B21004280001 - C61B21004250001 del soggetto attuatore: Comune di Aosta)", nell'ambito della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", del programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", del titolo 2 "Spese in conto capitale" e del macroaggregato 203 "Contributi agli investimenti" sui quali sono stati previsti appositi stanziamenti di entrata e di spesa.

Precisa che la spesa trova interamente copertura sul capitolo U0026617, finanziato con le risorse di cui all'art. 1, commi 42 e seguenti, della l. 160/2019, con la conseguenza che non è prevista alcuna quota di cofinanziamento regionale.

Evidenzia, pertanto, che i conseguenti accertamenti di entrata e impegni di spesa, per gli anni dal 2022 al 2026, saranno assunti dal dirigente della Struttura enti locali e che le eventuali variazioni di bilancio per gli anni dal 2027 al 2034 saranno effettuate a seguito dell'assegnazione di ulteriori contributi da parte del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione, Erik Lavevaz, e su sua proposta;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura enti locali della Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

1. di stabilire che i contributi assegnati per gli anni dal 2021 al 2034, ai sensi dell'articolo 1, commi 42 e seguenti, della l. 160/2019, dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, finalizzati alla realizzazione di progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità

- del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, siano trasferiti ai Comuni e siano ripartiti tra essi secondo gli importi stabiliti dallo Stato;
2. di dare atto che le risorse di cui al punto 1, relative agli anni dal 2021 al 2026, sono confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
  3. di dare atto, altresì che il contributo assegnato dallo Stato alla Regione a favore del Comune di Aosta con decreto in data 4 aprile 2022 (unico ente valdostano), per gli anni dal 2021 al 2026, ai sensi dell'articolo 1, commi 42 e seguenti della l. 160/2019, ammonta a complessivi euro 10.832.183;
  4. di dare atto, ancora, che ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto 4 aprile 2022:
    - entro il 30 luglio 2023 dovranno essere affidati i lavori (obiettivo iniziale);
    - entro il 30 settembre 2024 dovrà essere realizzata almeno una percentuale pari al 30 % delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato (obiettivo intermedio);
    - entro il 31 marzo 2026 dovranno essere terminati i lavori (obiettivo finale);
  5. di dare, infine, atto che l'importo di cui al punto 3 sarà liquidato dallo Stato alla Regione a favore del Comune di Aosta, ai sensi dell'articolo 7 del decreto 4 aprile 2022, come segue:
    - il 10 per cento del finanziamento a titolo di acconto (comma 1, lettera a));
    - il 20 per cento del finanziamento, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori (comma 1, lettera b));
    - il 60 per cento sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente (comma 1, lettera c));
    - il 10 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione (comma 1, lettera d));
  6. di prevedere la possibilità da parte dell'Amministrazione regionale di anticipare a favore del medesimo Comune, a seguito di motivata e documentata richiesta, le somme necessarie in relazione a specifiche esigenze di cassa;
  7. di prenotare, in base ai termini di cui al punto 4 e alle tempistiche di liquidazione di cui al punto 5, parte della spesa di cui al precedente punto 3, per un importo di euro 6.550.000,00 (seimilionicinquecentocinquantamila/00), sul capitolo U0026617 "Contributi agli investimenti al comune di Aosta, su fondi assegnati dallo Stato, a valere sul piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per la realizzazione di progetti vari di rigenerazione urbana (missione 5 - componente 2 - investimento 2.1 - CUP C61B21004240001 - C61B21004260001 - C61B21004280001 - C61B21004250001 del soggetto attuatore: Comune di Aosta)" del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità, con la seguente ripartizione:
    - esercizio 2022    euro        1.100.000,00
    - esercizio 2023    euro        2.200.000,00
    - esercizio 2024    euro        3.250.000,00;
  8. di dare atto che la restante parte della spesa di cui al precedente punto 3, per un importo di euro 4.282.183,00 (quattromilioniduecentoottantaduemilacentottantatre/00), per gli anni 2025 e 2026, sarà previsto, in base ai termini di cui al punto 4 e alle tempistiche di liquidazione di cui al punto 5, apposito stanziamento per la copertura della stessa sul capitolo U0026617 "Contributi agli investimenti al comune di Aosta, su fondi assegnati dallo Stato, a valere sul piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per la

realizzazione di progetti vari di rigenerazione urbana (missione 5 - componente 2 - investimento 2.1 - CUP C61B21004240001 - C61B21004260001 - C61B21004280001 - C61B21004250001 del soggetto attuatore: Comune di Aosta)” dei futuri bilanci di gestione, con la seguente ripartizione:

- esercizio 2025 euro 3.250.000,00
- esercizio 2026 euro 1.032.183,00;

9. di dare atto che gli ulteriori contributi di cui al precedente punto 1, eventualmente concessi per gli anni dal 2027 al 2034, saranno trasferiti in relazione ai versamenti da parte del Ministero dell'interno delle corrispondenti somme alla Regione;
10. di rimandare ad apposita variazione di bilancio l'eventuale stanziamento delle risorse in entrata e in spesa per gli anni dal 2027 al 2034, nei futuri bilanci finanziari gestionali, a seguito della definizione da parte del Ministero dell'interno delle ulteriori somme spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 42 e seguenti, della l. 160/2019;
11. di rinviare al dirigente della Struttura enti locali i conseguenti accertamenti di entrata, sul capitolo E0022781, e impegni di spesa, sul capitolo U0026617.

FT/EO

§